

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-827 del 21/02/2017
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE (MULINO) DAL FIUME TARO. SIG. BEROSI GIORGIO, IN LOC ISOLA, NEL COMUNE DI COMPIANO (PR) COD. PRATICA PR07A0050
Proposta	n. PDET-AMB-2017-771 del 15/02/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE (MULINO) DAL FIUME TARO – SIG. BEROSI GIORGIO, IN LOCALITÀ ISOLA, NEL COMUNE DI COMPIANO (PR) – COD. PRATICA PR07A0050

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2102 del 30 dicembre 2013, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”,
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali,
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)” ,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

Premesso che:

- con determinazione regionale n. 001202 del 11/02/2008, è stato rilasciato al Sig. Giorgio Berosi, il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Taro (011500000002ER) ad uso produzione di forza motrice per azionamento mulino nel comune di

Compiano (PR) località Isola con scadenza al 31/12/2015 – **Pratica PR07A0050**;

- con determinazione regionale n. 9428 del 28/09/2009, è stata assentita al sig. Giorgio Berosi la variante non sostanziale alla concessione sopracitata consistente nella produzione complementare di energia elettrica, con scadenza al 31/12/2015 ;
- con nota pervenuta in data 07/10/2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0819497 del 10/11/2015, il sig. Berosi Giorgio ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata e contestuale rinuncia alla produzione di energia idroelettrica quale uso complementare alla forza motrice per l'azionamento del mulino.

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - portata massima 500 l/s;
 - portata media 250 l/s;
 - volume annuo 15.768.000 mc/anno;
 - potenza nominale di concessione 14,23 kW;
- l'opera di presa è ubicata nel comune di Compiano (PR), località Isola distinta al N.C.T. al foglio 37, mappale 179 e alle seguenti coordinate geografiche ED50 UTM 32: X= 552.094, Y= 4.926.766;
- l'opera di presa è collocata sul fiume Taro con sbarramento gravitazionale in manufatto di massi ciclopici, legno e cemento ed una paratoia di regolazione del deflusso in lamiera e guide in ferro;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
- nel corso del sopralluogo avvenuto il 28 dicembre 2016 da parte della Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, si è potuto accertare che le opere concernenti la "coclea con generatore accoppiato" per la produzione complementare di energia elettrica di cui alla determina di concessione n. 9428 del 28/09/2009 non sono state realizzate;
- che per il periodo 2009-2015 il concessionario ha regolarmente versato i canoni come fissati con la determinazione n. 9428 del 28/09/2009.

Considerato che:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del Dlgs n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n.41/2001 e dell'art.57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- **il Deflusso Minimo Vitale (DMV)** è stato fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 001202 del 11/02/2008, nella misura di **1,903 mc/s (1903 l/s)**;
- si ritiene pertanto di confermare il DMV nella misura di 1,903 mc/s (1903 l/s) sia nel periodo estivo che nel periodo invernale in quanto più alto dei valori di riferimento di cui alla DGR n. 2067/2015.

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso forza motrice per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria pari ad € 87,00 in data 07/10/2015;

- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016;
- che è stato versato il canone 2017, pari ad € 200,84 in data 07/02/2017;
- che il deposito cauzionale è stato versato nella misura di € 178,44 a seguito del rilascio della concessione Det. n.1202 del 11/02/2008 e successivamente nella misura di € 246,44 a titolo di integrazione al momento del rilascio della concessione Det. n.9428 del 28/09/2009, per complessivi € 424,88 e non necessita di ulteriori integrazioni;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01.

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di dare atto che il sig. Giorgio Berosi ha rinunciato alla concessione di produzione di energia elettrica complementare alla produzione di forza motrice per l'azionamento del mulino;
- b) di riconoscere al sig. Giorgio Berosi, C.F. BRSGRG41S19A731J il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica dal fiume Taro, in località Isola, nel comune di Compiano (PR), per uso forza motrice per azionamento mulino;
- c) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata massima fino a 500,00 l/s (pari a moduli 5,00) e con restituzione nel fiume Taro, nella medesima località;
- d) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2026**;
- e) di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della determina n.001202 del 11/02/2008 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
- f) di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2017 è fissato in € 200,84;
 - i canoni annuali successivi al 2017, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale non necessita di conguaglio;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00 in data 07/10/2015;
- g) di dare atto che :
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- h) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;

- i) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- j) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
- k) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- l) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- m) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
- n) di notificare il presente atto al richiedente secondo le modalità di legge.

Il Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Giuseppe Bagni

(Originale firmato digitalmente)

ARPAE
Agenzia per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia
della Regione Emilia Romagna
Direzione Tecnica - Area Rilascio Concessioni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Taro al sig. Berosi Giorgio C.F. BRSGRG41S19A731J residente a Compiano (PR) loc. Isola, n 3 (Prat. PR07A0050).

ART. 1 – QUANTITÀ DI ACQUA DA DERIVARE, MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE E DESTINAZIONE D' USO DELLA STESSA

Quantità di acqua derivabile per uso produzione di forza motrice per azionamento del mulino:

- portata massima: 500 l/s
- portata media: 250 l/s
- volume idrico turbinato: 15.768.000 m3/anno
- potenza nominale media: 14,23 kW.

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso forza motrice necessaria per l'azionamento del mulino.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E LORO UBICAZIONE.

2.1 Descrizione delle opere e loro ubicazione - L'opera di presa è ubicata in comune di Compiano (PR), località Isola distinta al N.C.T. al foglio 37 mappale 179 ed è costituito da uno sbarramento gravitazionale in manufatto di massi ciclopici, legno e cemento ed una paratoia di regolazione del deflusso in lamiera e guide in ferro.

Il canale di alimentazione del mulino è costituito da un canale a cielo aperto realizzato nel terreno ed è stato installato in prossimità dell'imbocco un limitatore di portata che permetta il deflusso di 500 l/s come portata massima.

UBICAZIONE COORDINATE ED50 UTM 32 delle opere di presa:

X= 552.094 Y= 4.926.766

Ogni variazione relativa alle opere di presa dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ad Arpa, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2026, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca a norma del R.R. n.41/2001. Qualora, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, al Concessionario, subordinatamente alla presentazione di domanda, anteriormente alla scadenza naturale del titolo, potrà essere rinnovata la concessione con le modalità stabilite dal citato R.R. n.41/2001, art. 27, con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie. In particolare la concessione potrà esser anticipatamente revocata, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi od indennità, per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche, oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze previste dall'art. 22 del R.R. n. 41/2001 in ordine ai casi di negata concessione.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R.41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 L'importo del canone per l'anno 2017 è fissato in € 200,84.

5.2 I canoni annuali successivi al 2017, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite Deliberazioni della Giunta Regionale.

5.3 I canoni annuali dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.2/2015. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte di quanto concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n.41/2001, nel quale caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 Ai sensi dell'art.32, c. 1, del R.R. n. 41/2001, il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999, dando atto che per il medesimo è già stato versato l'importo complessivo di € 424,88 in costanza del rilascio della concessione n. 9428 del 28/09/2009 e n. 1202 del 11/02/2008 e che in occasione del rinnovo non necessita di alcuna integrazione.

6.2 Alla cessazione della concessione, il deposito verrà restituito, verificato il rispetto di tutti gli obblighi di concessione, a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza) e per il danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.2 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente. L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa.

7.3 Dispositivo di misurazione delle portate e dei volumi - Ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e, ove presente, presso l'opera di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione.

I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere inviate entro il 31 gennaio di ogni anno alla

Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici), all' Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE-Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall' Amministrazione Regionale.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza a questa ARPAE – Direzione Tecnica .

7.4 Rispetto DMV - Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che prevede che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV). È fatto obbligo al Concessionario di garantire, a valle del punto di derivazione sul fiume Taro, il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) pari a **1,903 mc/s**.

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come "valore di riferimento" l'Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell' art 95 del DLgs n. 152/2006.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l' entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell' opera secondo le modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti, secondo le modalità e nel formato indicato dall' Amministrazione Regionale.

7.5 Stato delle opere - Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde senza nullaosta dell'autorità preposta. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25-07-1904 n° 523. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Qualora durante il periodo di vigenza della concessione, così come fissato dal presente atto, la competente autorità idraulica rilevi che le opere di derivazione e quelle accessorie realizzate nel pubblico demanio arrecano pregiudizio alla dinamica fluviale del corpo idrico interessato dal prelievo ovvero modifiche non prevedibili della morfologia e dell'idraulica del medesimo, il concessionario è tenuto a realizzare, a sua cura e spese, tutte le opere e/o disposizioni che la medesima autorità vorrà indicare come necessarie per il ripristino delle condizioni di regolare efficienza ed officiosità idraulica, ivi compresa la revoca della concessione ai fini della occupazione delle aree demaniali.

Per tutti i lavori da eseguire in alveo e nelle sue pertinenze, il concessionario è tenuto a darne congruo preavviso a questa Agenzia ed alla Autorità Idraulica competente, al fine di poter eseguire i controlli di competenza.

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed in indenne questa Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta od indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di tutto quanto forma oggetto della presente concessione.

7.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente o competente in materia il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

7.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n.41/2001) - le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

7.8 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

7.9 Verifica di congruità - In ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della suddetta direttiva europea, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

7.10 Osservanza di leggi e regolamenti - Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della _____ presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.